



---

**CONFCOMMERCIO**  
IMPRESE PER L'ITALIA

---

**BERGAMO**

Approvato  
dall'Assemblea Straordinaria dei soci  
del 26 febbraio 2024

**Art. 1**  
**Denominazione ed ambito di rappresentanza**

1. E' costituita l'Associazione delle Imprese, delle Attività Professionali e del Lavoro Autonomo "Confcommercio-Imprese per l'Italia Bergamo" del territorio bergamasco.  
Di seguito denominata Associazione.
2. L'Associazione costituisce il sistema di rappresentanza territoriale unitario delle imprese, delle attività professionali e dei lavoratori autonomi, che si riconoscono nei valori del mercato e della concorrenza, della responsabilità sociale dell'attività di impresa e del servizio resi ai cittadini, ai consumatori e agli utenti.
3. L'Associazione è costituita dai soggetti economici imprenditoriali e professionali rivolti alla produzione, organizzazione ed erogazione dei servizi alle persone, alle imprese, alle comunità e più in generale al sistema economico e sociale.
4. E, in particolare, è costituita dai soggetti che operano nel settore della distribuzione commerciale, del turismo, dei servizi, dei trasporti e della logistica ed aperta all'iscrizione di imprese di ogni settore economico.

**Art. 2**  
**Sede e durata**

1. L'Associazione ha sede in Bergamo e può istituire sezioni ed uffici in altri centri del territorio nei quali opera.
2. La durata dell'Associazione è illimitata.

**Art. 3**  
**Principi e valori ispiratori, codice etico**

1. L'Associazione informa il proprio Statuto ai seguenti principi:
  - a) la libertà associativa come aspetto della libertà politica ed economica della persona e dei gruppi sociali;
  - b) il pluralismo delle forme di impresa quale conseguenza della libertà politica ed economica, e fonte di sviluppo per le persone, per l'economia e per la società civile;
  - c) la responsabilità verso il sistema sociale ed economico ai fini del suo sviluppo equo, integrato e sostenibile;
  - d) l'impegno costante per la tutela della legalità e della sicurezza e per la prevenzione ed il contrasto di ogni forma di criminalità, organizzata e non;
  - e) la democrazia interna, quale regola fondamentale per l'organizzazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, integrità e partecipazione, e riflesso della democrazia politica ed economica che "Confcommercio - Imprese per l'Italia" propugna nel Paese;
  - f) lo sviluppo sociale ed economico volto a contribuire al benessere di tutta la collettività attraverso un'economia aperta, competitiva e di mercato;
  - g) la sussidiarietà come obiettivo primario a livello politico e sociale, da perseguire per dare concretezza, in particolare nell'assetto istituzionale federalista del Paese, ai principi e valori ispiratori oggetto del presente articolo;
  - h) la solidarietà all'interno del sistema di "Confcommercio-Imprese per l'Italia", nei confronti

degli associati e dei partecipanti e nei confronti del Paese, come carattere primario della sua natura associativa;

- i) l'europeismo quale principio fondamentale, nell'attuale fase storica, per realizzare ambiti crescenti di convivenza costruttiva e di collaborazione pacifica fra le nazioni.
2. L'Associazione adotta il Codice Etico "Confcommercio – Imprese per l'Italia" che ispira e vincola il comportamento dei propri associati, documento allegato al presente Statuto per farne parte integrante.
  3. L'Associazione è libera, volontaria e senza fini di lucro e non accetta vincoli con partiti e movimenti politici.
  4. Può aderire ad enti od organizzazioni di carattere territoriale, regionale, nazionale ed internazionale con finalità in armonia con i propri scopi sociali.

#### **Art. 4** **Scopi e funzioni**

##### 1. L'Associazione:

- a) promuove i principi ed i valori che ne ispirano l'azione;
- b) tutela e rappresenta a livello territoriale le imprese, le attività professionali ed i lavoratori autonomi, a lei associati e partecipanti, nei rapporti con le istituzioni, le amministrazioni, gli enti e con ogni altra organizzazione di carattere politico, economico o sindacale, nonché in sede di contrattazione collettiva, ove assicura la concreta realizzazione delle funzioni di tutela e di assistenza a sostegno dei datori di lavoro. Al fine di rendere piena ed effettiva tale tutela e tale rappresentanza, l'Associazione è legittimata ad agire in difesa, non soltanto dei propri diritti ed interessi, ma anche di quelli delle imprese, degli imprenditori, dei professionisti e dei lavoratori autonomi che fanno parte del sistema associativo territoriale;
- c) valorizza gli interessi delle imprese, delle attività professionali e dei lavoratori autonomi, a lei associati, promuovendo e riconoscendo il rispettivo ruolo economico e sociale;
- d) promuove, d'intesa con istituzioni politiche, organizzazioni economiche, sociali e culturali, a livello locale, nazionale, europeo ed internazionale, forme di collaborazione volte a conseguire più articolate e vaste finalità di progresso e sviluppo dei soggetti rappresentati;
- e) organizza ed eroga ogni tipo di servizio di informazione, formazione, assistenza e consulenza alle imprese, agli imprenditori, ai professionisti e ai lavoratori autonomi, a lei associati, in coerenza con le loro esigenze di sviluppo economico e di qualificazione. In particolare assicura agli associati assistenza e consulenza in materia di contratti di lavoro e relazioni sindacali; assistenza e consulenza legale, fiscale, amministrativa, contabile, finanziaria, sanitaria, commerciale internazionale, nonché servizi di informazione e formazione su tutte le materie di interesse specifico degli associati;
- f) a tal fine, si dota, adeguandole nel tempo, di strutture organizzative più consone alle proprie esigenze, anche eventualmente delegando funzioni specifiche a livelli organizzativi territoriali, potendo promuovere, costituire o assumere partecipazioni in enti, fondazioni o società di qualunque forma giuridica, allo scopo di perseguire gli scopi statutari;
- g) favorisce, tutela e assiste i gruppi territoriali di categoria che si costituiscono all'interno dell'Associazione e garantisce il loro funzionamento; favorisce, tutela e assiste inoltre le Associazioni territoriali aderenti previa ratifica dei loro statuti e/o regolamenti;
- h) esercita ogni altra funzione che sia ad essa conferita da leggi, regolamenti e disposizioni di Autorità pubbliche, o dai deliberati di Organi associativi, propri e della Confederazione,

che non siano in contrasto con il presente Statuto.

### **Art. 5** **Adesione a “Confcommercio-Imprese per l’Italia”**

1. L’Associazione aderisce alla “Confederazione Generale Italiana delle Imprese, delle Attività Professionali e del Lavoro Autonomo”; denominata in breve “Confederazione”.

Ne accetta e rispetta lo Statuto, i Regolamenti nonché i deliberati degli Organi Confederali, rappresentando la Confederazione nel proprio territorio provinciale.

2. L’Associazione si impegna ad:

- a) accettare le deliberazioni del Collegio dei probiviri di “Confcommercio-Imprese per l’Italia”, nonché la clausola compromissoria e le decisioni del Collegio arbitrale, come previsto all’art. 41 dello Statuto confederale. Si impegna a collaborare con i rappresentanti della Confederazione pur mantenendo, nell’opportuna collaborazione, quelle prerogative di autonomia corrispondenti all’interesse degli associati e del territorio;
- b) accettare le norme in materia di sostegno, nomina di un delegato, commissariamento, recesso ed esclusione, previste agli artt. 19, 20, 21, 22 e 23 dello Statuto confederale;
- c) disporre il pagamento della propria quota associativa al sistema confederale, mediante il versamento della contribuzione in misura e secondo le modalità approvate dall’Assemblea Nazionale di “Confcommercio-Imprese per l’Italia”
- d) ad accettare le norme previste dall’art. 18 – comma 2 – lett. I) dello Statuto Confederale, in ordine all’uso, adozione e utilizzazione della denominazione “Confcommercio – Imprese per l’Italia” e/o del relativo “Logo Confederale”.

### **Art. 6** **Costituzione del Regionale**

1. L’Associazione costituisce, assieme alle altre Associazioni territoriali presenti sul territorio regionale, “Confcommercio-Imprese per l’Italia Lombardia”, livello regionale del sistema confederale.

2. L’Associazione provvede al finanziamento, per quanto di competenza, di “Confcommercio-Imprese per l’Italia Lombardia”.

3. Riconosce in capo a “Confcommercio-Imprese per l’Italia Lombardia” la rappresentanza del sistema confederale nelle materie di competenza delle regioni, nel rispetto dei principi di specializzazione, decentramento, sussidiarietà ed adeguatezza e attraverso forme di concertazione con le articolazioni settoriali e categoriali.

### **Art. 7** **Adesione ed inquadramento**

1. Possono aderire in qualità di socio all’Associazione le imprese, le attività professionali ed i lavoratori autonomi, con sede o unità locali nel territorio bergamasco; o che operano, anche parzialmente, nel territorio bergamasco o nel territorio adiacente di utenza bergamasca.

2. Possono altresì aderire le associazioni, i consorzi ed in generale gli enti di rappresentanza e di servizio di imprese, attività professionali e lavoratori autonomi con sede od unità locali nel territorio in cui l’Associazione opera, i cui principi ispiratori e gli scopi e funzioni siano compatibili

con quelli dello statuto dell'Associazione.

3. Possono aderire, altresì, gli aspiranti imprenditori dei settori e delle categorie rappresentate, nonché gli imprenditori o lavoratori autonomi che hanno cessato la loro attività per limiti di anzianità o vecchiaia, o per altri motivi, purché residenti nel territorio o nel territorio adiacente di utenza bergamasca.

Ogni Impresa, attività professionale e lavoratore autonomi, con sede o unità locali nel territorio di Bergamo entra comunque a far parte del sistema associativo territoriale, in qualità di partecipante, attraverso l'applicazione dei contratti e accordi collettivi di cui all'art. 10, comma 4 dello Statuto di Confcommercio – Imprese per l'Italia.

4. L'adesione a qualsiasi organismo associativo costituito all'interno dell'Associazione o ad essa aderente, attribuisce la titolarità del rapporto associativo e comporta l'accettazione del presente Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni degli Organi associativi, del Codice Etico e dei deliberati degli Organi confederali.

5. Ciascun socio, che entra a far parte dell'Associazione è tenuto al pagamento della quota associativa secondo la misura e le modalità stabilite dai competenti Organi Associativi. Con il pagamento della quota ha diritto alla partecipazione alla vita associativa e ad avvalersi delle relative prestazioni nelle misure stabilite dal Regolamento e deliberate dal Consiglio Direttivo, in conformità a quanto stabilito, anche in ordine alla contribuzione, dal presente Statuto e dallo Statuto confederale, con particolare riferimento, riguardo a quest'ultimo, a quanto previsto all'art. 9.

I soci e i partecipanti che applicano i contratti e accordi collettivi di cui all'art. 10, comma 4, dello statuto di Confcommercio Imprese per l'Italia sono tenuti al pagamento dell'apposito contributo di adesione contrattuale ove previsto nei medesimi contratti o accordi collettivi.

6. La quota associativa vale per il solo anno in corso alla data del versamento.

7. La quota associativa versata non attribuisce all'associato alcun diritto patrimoniale.

8. I soci che non siano in regola con il pagamento delle quote associative, in corso e/o pregresse, e che comunque si trovino in posizione debitoria verso l'Associazione non possono esercitare i rispettivi diritti associativi. I soci e i partecipanti sono tenuti a corrispondere i contributi associativi derivanti dagli obblighi stabiliti dal presente Statuto, dai contratti collettivi nazionali di categoria e dalle delibere dell'Associazione, nella misura e con le modalità stabilite dai rispettivi Organi.

9. Qualora le quote associative siano rimosse tramite un Ente Esattore, il socio è considerato in regola con il versamento dei contributi associativi solo se ha pagato tutte le rate poste in riscossione e comunicate dall'Ente.

### **Art. 8**

#### ***Adesione: modalità e condizioni***

1. I soggetti, così come elencati all'art. 7, che intendono aderire all'Associazione, devono presentare domanda scritta, utilizzando l'apposita modulistica.

2. La domanda deve essere sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa, dal professionista o dal lavoratore autonomo, anche uscito dall'attività per limiti di anzianità o vecchiaia o per altri motivi, nonché dall'aspirante imprenditore.

3. La domanda deve contenere l'obbligo da parte del richiedente di osservare le disposizioni dello

Statuto e dei regolamenti dell'Associazione che deve dichiarare di conoscere per averne presa visione.

4. La delibera di ammissione deve essere assunta dal Consiglio entro 90 giorni dalla domanda e deve essere immediatamente comunicata all'interessato in forma scritta.

L'ammissione, tuttavia, retroagisce alla data della domanda.

5. Nel caso in cui la domanda sia respinta dal Consiglio, la relativa delibera deve essere motivata, ed entro 15 giorni comunicata all'interessato con lettera raccomandata r.r. o Pec, o strumento assimilato avente data certa.

6. Contro la deliberazione del Consiglio, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione, è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri, che decide nel termine di ulteriori 30 giorni, dandone comunicazione all'interessato.

7. L'adesione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno se non sia stato presentato dal socio formale atto di dimissioni almeno tre mesi prima della scadenza a mezzo lettera raccomandata a.r. PEC o strumento assimilato avente data o con una dichiarazione sottoscritta da consegnare presso la sede legale dell'Associazione.

8. La qualità di associato e le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili ed irripetibili, ad eccezione del trasferimento per causa di morte e non sono rivalutabili

### **Art. 9 Decadenza e recesso**

1. La qualità di socio dell'Associazione si perde per:

- a) recesso attuato con le modalità e nei termini di cui all'art. 8.  
Il recesso non esonera tuttavia il socio dagli impegni finanziari assunti nei modi e nei termini previsti dal presente Statuto.
- b) decadenza deliberata dal Consiglio Direttivo, a seguito del mancato pagamento dei contributi associativi nella misura, modalità e termini stabiliti dai competenti Organi Associativi;
- c) morte o cessazione dell'esercizio dell'attività, quando si tratta di soci imprenditori individuali o liberi professionisti. Scioglimento o cancellazione dal Registro delle Imprese, quando si tratta di soci imprese costituite in forma societaria, di associazioni, consorzi e/o altri enti associati;
- d) espulsione deliberata dal Consiglio a seguito di gravi contrasti con gli indirizzi di politica sindacale dettati dai competenti organi dell'Associazione, o per grave o ripetuta violazione delle norme del presente Statuto, di quello confederale o per la perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione.

2. La delibera di decadenza e di espulsione di cui alla lettera b) e d) è comunicata per iscritto al socio. Tra la data della comunicazione e la data fissata per la convocazione del Consiglio deve intercorrere un termine non inferiore a 20 giorni.

3. Fino a 10 giorni prima della data della riunione, il socio può far pervenire al Consiglio le proprie osservazioni scritte. La delibera del Consiglio è comunicata al socio entro 7 giorni dalla sua adozione.

4. Entro 15 giorni dalla comunicazione della delibera del Consiglio il socio escluso può proporre

ricorso, in sede conciliativa, al Collegio dei Probiviri di cui all'art. 24 del presente Statuto.

**Art. 10**  
**Gruppi territoriali di categoria**

1. I gruppi territoriali di categoria perseguono il raggiungimento dei fini statutari nell'ambito della particolare attività per cui sono costituiti, in modo che in ciascuno di essi si esprima, nella forma più diretta ed efficace, la volontà delle aziende che li formano.
2. La costituzione dei gruppi territoriali di categoria avviene a seguito della proposta delle aziende interessate ed è ratificata dal Consiglio direttivo dell'Associazione, il quale ha pure facoltà – udito il parere delle aziende interessate – di fondere uno o più gruppi già costituiti, oppure di approvarne le suddivisioni in conformità alle esigenze organizzative.
3. Le aziende esercenti attività per le quali non sia stato costituito apposito gruppo di categoria saranno riunite in un gruppo "Attività commerciali e professionali varie". I gruppi possono comprendere sezioni distinte per ciascuna specialità di commercio in essi rappresentata.

**Art. 11**  
**Funzionamento dei gruppi territoriali di categoria**

1. I gruppi di categoria esplicano la loro attività a mezzo dei seguenti organi:
  - a) L'Assemblea di gruppo;
  - b) Il Consiglio di gruppo;
  - c) La Presidenza del gruppo.
2. Il Presidente ed i componenti del Consiglio di gruppo, salvo che non rassegnino le dimissioni, restano in carica per la durata del mandato degli organi associativi e sono rieleggibili. Le elezioni avranno luogo in occasione delle assemblee di gruppo che precedono l'assemblea generale che elegge il Consiglio direttivo dell'Associazione.
3. Ogni gruppo delibera circa la composizione, il funzionamento ed i poteri degli organi predetti; tali deliberazioni dovranno essere sottoposte al Consiglio direttivo per la ratifica.
4. Possono candidarsi negli organi di gruppo i soci eleggibili, di cui al successivo art. 13, di imprese o esercenti professioni e lavoro autonomo operanti nel settore merceologico del gruppo di categoria e che non abbiano compiuto 75 anni d'età.

**Art. 12**  
**Altri gruppi associativi**

1. L'Associazione tutela, favorisce e assiste anche le associazioni territoriali che vi aderiscono.
2. La domanda di adesione deve essere inoltrata dalle associazioni al Consiglio Direttivo dell'Associazione che, accertata la compatibilità dei loro statuti e/o regolamenti ai principi e finalità del presente Statuto, ratifica le relative richieste di adesione.  
L'adesione si perfeziona con l'avvenuta ratifica.
3. In seno all'Associazione è inoltre costituito il Gruppo Giovani Imprenditori, composto da associati che non abbiano ancora compiuto il 42° anno di età.
4. Il funzionamento dell'Assemblea, del Consiglio e della Presidenza del Gruppo Giovani

Imprenditori è determinato con Regolamento approvato dal Consiglio dell'Associazione, conformemente al disposto dallo Statuto confederale.

5. Scopo del Gruppo è di concorrere, per i particolari profili attinenti all'imprenditoria giovanile, valorizzandone gli apporti specifici, alla organizzazione, alla tutela ed alla promozione degli interessi rappresentati da "Confcommercio-Imprese per l'Italia". A tale scopo il Gruppo svolge principalmente azione di elaborazione e proposta nei confronti degli Organi associativi dell'Associazione, di formazione al proprio interno, di presenza sociale nelle Istituzioni, d'intesa con i competenti Organi associativi.

6. In seno all'Associazione, è altresì costituito il Gruppo Terziario Donna, composto dalle imprenditrici associate.

7. Il funzionamento dell'Assemblea, del Consiglio e della Presidenza del Gruppo Terziario Donna è determinato con Regolamento approvato dal Consiglio dell'Associazione, conformemente al disposto dallo Statuto confederale.

8. Scopo del Gruppo è quello di concorrere, per i particolari profili attinenti all'imprenditoria femminile, valorizzandone gli apporti specifici, alla organizzazione, alla tutela ed alla promozione degli interessi rappresentati da "Confcommercio-Imprese per l'Italia". A tale scopo il Gruppo svolge principalmente azione di elaborazione e proposta nei confronti degli Organi associativi, di formazione al proprio interno, di presenza sociale nelle Istituzioni, d'intesa con i competenti Organi associativi.

9. Il Consiglio direttivo, su richiesta degli interessati, può deliberare la costituzione dei gruppi degli aspiranti imprenditori dei settori e delle categorie rappresentate, nonché gli imprenditori o lavoratori autonomi che hanno cessato la loro attività per limiti di anzianità o vecchiaia, o per altri motivi, purché residenti nel territorio bergamasco, o nel territorio adiacente di utenza bergamasca.

10. Il funzionamento dell'Assemblea, del Consiglio e della Presidenza del Gruppo è determinato con Regolamento approvato dal Consiglio direttivo dell'Associazione.

### **Art. 13**

#### ***Organi associativi ed eleggibilità***

1. L'Associazione esplica la sua attività a mezzo dei seguenti organi:

- a) L'Assemblea;
- b) Il Consiglio delle categorie;
- c) Il Consiglio direttivo;
- d) Il Presidente;
- e) Il Collegio dei Revisori ovvero il Revisore ovvero la Società di Revisione;
- f) Il Collegio dei probiviri.

2. I componenti elettivi degli Organi associativi, collegiali e monocratici, dell'Associazione sono imprenditori, professionisti e lavoratori autonomi che fanno parte del sistema associativo. Sono altresì parte dei componenti elettivi i legali rappresentanti, amministratori, con deleghe operative, dirigenti delle società aderenti (purché non costituite o partecipate dall'Associazione).

3. I componenti devono essere in regola con il pagamento delle quote associative in corso e/o pregresse, e che comunque non si trovino in posizione debitoria verso l'Associazione.



4. Non possono essere parte dei componenti elettivi i soci che abbiano compiuto i 75 anni di età.
5. Possono essere eletti o nominati alla carica di componente degli Organi associativi solo quei candidati dei quali sia stata verificata l'adesione ai principi ed ai valori di "Confcommercio-Imprese per l'Italia" e la piena integrità morale e professionale e che non si siano resi responsabili di violazioni del presente Statuto nonché dello Statuto e del Codice Etico Confederali.
6. I candidati alle cariche associative non devono trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dal Codice Etico confederale, restando salva, in ogni caso, l'applicazione dell'art. 178 del Codice Penale e dell'art. 445 punto 2 del Codice di Procedura Penale. I candidati si impegnano ad attestare il possesso di tali requisiti ed a fornire a richiesta tutte le informazioni all'uopo necessarie.
7. La perdita dei requisiti di cui ai superiori commi, in capo ai componenti degli Organi associativi, collegiali e monocratici dell'Associazione comporta la decadenza di diritto dalla carica ricoperta. Restano ferme le ulteriori cause di decadenza previste dal presente Statuto e da quello confederale. La decadenza è dichiarata con delibera dell'Organo associativo collegiale di appartenenza alla prima riunione utile. A detta riunione, il componente decaduto può assistere senza diritto di voto. La decadenza dalla carica di componente di un Organo associativo monocratico dell'Associazione è dichiarata dall'Organo associativo che lo ha eletto o nominato.
8. Non può essere dichiarato decaduto il componente eletto o nominato che abbia compiuto i 75 anni nel corso dell'incarico.
9. La delibera di decadenza di cui al superiore comma è comunicata per iscritto al componente dell'Organo associativo, collegiale e monocratico, decaduto, entro 10 giorni dalla sua adozione.
10. Entro 15 giorni dalla comunicazione della delibera di cui al precedente comma, il componente decaduto può proporre ricorso, in sede conciliativa, al Collegio dei Probiviri. La delibera di decadenza diventa efficace decorsi 15 giorni dalla predetta comunicazione. Il ricorso ha effetto sospensivo della efficacia della delibera di decadenza.
11. I componenti degli Organi associativi elettivi, collegiali e monocratici, dell'Associazione sono eletti a scrutinio segreto e non possono delegare ad altri le proprie funzioni se non nei casi previsti dal presente Statuto.
12. Al componente decaduto, subentra di diritto il primo candidato non eletto.
13. Tutte le cariche elettive dell'Associazione, ad eccezione dei membri del Collegio dei Revisori, del Revisore o della Società di Revisione, di cui all'art. 23 del presente statuto, sono gratuite ed hanno durata di cinque anni.
14. Vengono considerate come ricoperte per l'intera durata le cariche rivestite per un tempo superiore alla metà del mandato.
15. L'avviso di convocazione può prevedere che l'intervento alla seduta avvenga mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione degli intervenuti, la loro effettiva e simultanea partecipazione, nonché l'esercizio del diritto di voto. L'avviso di convocazione può altresì prevedere che il diritto di voto sia esercitato in via elettronica.

**Art. 14**  
**Incompatibilità**

1. Presso l'Associazione la carica di Presidente, Vice Presidente, membro del Consiglio direttivo, nonché quella di Direttore è incompatibile con mandati elettivi ed incarichi di governo di livello europeo, nazionale, regionale, provinciale, comunale, circoscrizionale e con incarichi politici ed organizzativi presso i partiti politici e presso movimenti, associazioni, circoli che – per esplicita previsione statutaria e/o per costante impostazione programmatica – si configurino come emanazione o siano comunque collegati ai partiti politici.
2. Attraverso delibera motivata dal Consiglio Direttivo, ad eccezione della figura del Direttore, del Presidente e del Vice-presidente, è possibile eventuale deroga al principio di incompatibilità per i mandati elettivi e gli incarichi di governo di cui al precedente comma, fermo restando le ulteriori incompatibilità di cui al superiore comma.
3. L'assunzione di mandati od incarichi incompatibili con la carica di componente di un Organo associativo, ai sensi del superiore comma 1, comporta la decadenza di diritto dalla carica ricoperta.
4. Non sussiste incompatibilità tra la carica di componente di un Organo associativo, collegiale e monocratico, e gli incarichi attribuiti in virtù di rappresentanze istituzionalmente riconosciute all'Associazione.

**Art. 15**  
**Assemblea**

1. L'Assemblea è costituita da tutti gli associati intervenuti in regola con il pagamento delle quote associative, in corso e/o pregresse, e che comunque non si trovino in posizione debitoria verso il sistema associativo.
2. Sono ammesse deleghe in misura non superiore ad una per ogni singolo associato.
3. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria.
4. L'Assemblea ordinaria:
  - a) stabilisce le linee di politica sindacale e generale dell'Associazione;
  - b) approva, entro il 30 giugno di ogni anno, il Rendiconto dell'esercizio precedente, inoltrandolo a "Confcommercio – Imprese per l'Italia" accompagnato dalla relazione del Consiglio dei Revisori dei Conti e dalla dichiarazione sottoscritta dal Direttore attestante la conformità del Rendiconto stesso alle scritture contabili, nonché la relativa relazione finanziaria e ratifica di eventuali assestamenti;
  - c) approva, entro il 30 giugno di ogni anno il conto preventivo dell'anno in corso inoltrandolo a "Confcommercio- Imprese per l'Italia";
  - d) elegge ogni cinque anni:
    - il Consiglio direttivo;
    - il Collegio dei Revisori ovvero il Revisore ovvero la Società di Revisione, stabilendone il compenso annuale;
    - il Collegio dei Provisori;
  - e) delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno, demandato alla sua competenza.
5. In caso di rinnovo dei propri Organi associativi, da comunicarsi preventivamente alla

Confederazione, l'Associazione si impegna alla certificazione del Rendiconto dell'esercizio precedente la scadenza degli Organi elettivi, già approvato dall'Assemblea da parte di un soggetto iscritto nel Registro dei Revisori Legali di cui all'art. 2 del D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39, che sia in posizione di terzietà.

### **Art. 16** **Convocazione e svolgimento**

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno, entro il 30 giugno.
2. L'Assemblea è altresì convocata ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno ovvero quando ne sia fatta richiesta scritta motivata, contenente l'indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno e delle eventuali ragioni di urgenza, dal Consiglio, con propria deliberazione, o da un numero di componenti dell'Assemblea stessa che rappresenti non meno del 30% dei voti. Il Presidente provvede alla convocazione entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta, per lo svolgimento dell'Assemblea entro i successivi 30 giorni.
3. In caso di inerzia da parte del Presidente, alla convocazione dell'Assemblea provvede il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.
4. La convocazione è effettuata mediante comunicazione scritta o digitale, recante data certa, da trasmettere a ciascun componente almeno 15 giorni prima del giorno fissato per l'adunanza, oppure per mezzo di avviso pubblicato su canali territoriali di comunicazione cartacei o digitali dell'Associazione, almeno quindici giorni prima della data fissata per l'adunanza.
5. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno; deve inoltre contenere l'indicazione della data, dell'ora e del luogo della seconda convocazione, nonché quella del luogo, dei giorni e delle ore in cui possono essere consultati il bilancio, i documenti annessi ed ogni altro documento utile in relazione alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.
6. L'Assemblea ordinaria è valida, in prima convocazione, quando sono presenti, in persona o per delega, un numero di componenti tale da disporre della metà più uno dei voti totali; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti; nel calcolo dei voti non si computano gli astenuti.
7. In caso di parità di voti si ripete la votazione. Qualora anche la nuova votazione dia un risultato di parità, la proposta si intende respinta.
8. L'Assemblea elettiva nomina nel proprio seno tre scrutatori e il direttore assume il ruolo di segretario.

### **Art. 17** **Assemblea straordinaria**

1. Nell'assemblea straordinaria il Presidente ha facoltà di farsi assistere da un notaio, che, in tal caso, assume le funzioni di segretario. La partecipazione del notaio è obbligatoria in caso di modifiche statutarie, di recesso da "Confcommercio-Imprese per l'Italia", di adesione o costituzione di Confcommercio-Imprese per l'Italia-Associazione Interprovinciale di diretto interesse, e in caso di scioglimento.
2. Per le votazioni si segue il metodo stabilito dal Presidente dell'Assemblea, a meno che

l'Assemblea stessa decida a maggioranza un metodo di votazione diverso.

3. Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria relative alle modifiche del presente Statuto e al recesso da Confcommercio – Imprese per l'Italia sono prese a maggioranza del 75% dei voti, previa conforme deliberazione del Consiglio delle categorie adottata con il voto favorevole di almeno il 75% dei suoi componenti.

4. La convocazione dell'Assemblea, chiamata a deliberare sul recesso da "Confcommercio-Imprese per l'Italia", è contestualmente comunicata e trasmessa in copia al Presidente Confederale mediante lettera raccomandata a.r.. L'eventuale deliberazione di recesso diventa efficace, nei confronti della Confederazione e di terzi, decorsi 90 giorni dalla data di assunzione della delibera stessa.

5. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato con una maggioranza di almeno il 75% dei soci.

### **Art. 18** **Consiglio delle categorie**

1. Il Consiglio delle Categorie territoriali è costituito dai Presidenti dei Gruppi Territoriali di Categoria, dai Presidenti delle Associazioni Territoriali aderenti; dagli associati delegati per rappresentare le delegazioni nel Consiglio delle Categorie, nonché dal Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori e dal Presidente del Gruppo Terziario Donna.

2. Esso si riunisce ogni qualvolta il Presidente della Associazione lo ritenga opportuno, o quando ne venga fatta richiesta da un terzo dei suoi componenti.

3. Il Consiglio delle categorie:

- esamina ogni questione di carattere generale e trasmette al Consiglio Direttivo le eventuali approvate osservazioni e proposte;
- delibera su ogni questione che riguarda gli interessi di due o più gruppi, per concordare ed armonizzare nei limiti del possibile eventuali interessi contrastanti;
- determina i contributi dovuti dai soci;
- stabilisce variazioni nelle modalità di ammissione dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo;
- compila la lista dei candidati al Consiglio Direttivo secondo le modalità di cui all'art.20.

4. Il Consiglio generale delle Categorie è formato dal Consiglio delle Categorie e dai consiglieri di gruppo. Esso rappresenta una estensione del Consiglio delle Categorie e delibera sull'eventuali questioni che gli vengono sottoposte dal Consiglio delle Categorie Territoriali.

### **Art. 19** **Consiglio direttivo**

1. Il Consiglio Direttivo dell'Associazione è composto da dieci membri, che siano titolari o legali rappresentanti di aziende associate, eletti dall'assemblea ogni cinque anni con votazione a scheda segreta.

2. Il Consiglio Direttivo ha il compito di dirigere e amministrare l'Associazione in accordo con gli indirizzi stabiliti dall'Assemblea e dallo Statuto.

3. I membri del Consiglio direttivo sono tutti rieleggibili. Il Consiglio elegge tra i suoi componenti il

Presidente.

4. Il Consiglio Direttivo può tuttavia cooptare al proprio interno, su proposta del Presidente, fino ad un massimo di tre membri, che rappresentino gruppi di Categoria Territoriale, altri gruppi dell'Associazione, enti ed organismi che partecipano al sistema dell'Associazione.

5. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente quando lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta scritta motivata, con indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno, da almeno un terzo dei suoi componenti ovvero dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. Il Presidente provvede alla convocazione del Consiglio entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta; la riunione dovrà svolgersi entro 15 giorni dalla convocazione.

6. La convocazione del Consiglio è effettuata per iscritto, mediante avviso da inviarsi a ciascun componente dello stesso fino a 5 giorni prima della data della riunione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché dell'ordine del giorno.

Il Consiglio è validamente riunito quando è presente almeno un terzo dei suoi componenti. Non sono ammesse deleghe.

7. Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza dei votanti; nel calcolo dei voti non si computano gli astenuti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

8. Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipa, senza diritto di voto, il Direttore.

9. Il Consiglio, inoltre:

- a) su proposta del Presidente, nomina tra i suoi membri uno o più vicepresidenti;
- b) su proposta del Presidente, nomina e revoca il Direttore Generale;
- c) su proposta del Presidente nomina e revoca l'associato delegato a rappresentare la delegazione nel Consiglio delle Categorie;
- d) predispone ogni anno il rendiconto consuntivo dell'esercizio precedente e la relativa relazione finanziaria, nonché il conto preventivo dell'anno successivo;
- e) delibera in merito alle iniziative ed alla organizzazione delle attività ritenute utili per il conseguimento degli scopi statutari;
- f) delibera l'eventuale costituzione di Commissioni e Comitati Tecnici e ne determina le competenze;
- g) delibera su tutti gli atti che comportino acquisto o alienazione di patrimonio immobiliare, sulla costituzione degli enti e, in genere, su tutti gli atti di straordinaria amministrazione;
- h) delibera condizioni, modalità e indirizzi di carattere politico per la partecipazione negli enti ed organismi collegati, esercitando il controllo sull'attività e sui risultati;
- i) approva lo Statuto e/o il Regolamento degli altri gruppi associativi di cui all'art. 12, e ne ratifica l'adesione e/o la costituzione.
- j) delibera, su proposta del Presidente, le nomine dei rappresentanti dell'Associazione presso enti, amministrazioni, istituti, commissioni, organismi in genere, nonché presso le società costituite e/o partecipate dalla stessa;
- k) delibera sull'eventuale respingimento delle domande di adesione e sui provvedimenti di decadenza e sanzioni del presente Statuto, specificandone i motivi;
- l) esprime proprio parere vincolante sull'adesione o costituzione di una "Confcommercio-Imprese per l'Italia - Associazione Interprovinciale";
- m) può dotarsi di un proprio Regolamento e delibera in merito ad ogni altro Regolamento la cui definizione e approvazione sia necessaria al raggiungimento dei fini di cui al presente Statuto.
- n) può conferire la rappresentanza legale ai fini dell'individuazione del "titolare" di cui al

- Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 relativo alla tutela dei dati personali;
- o) può invitare alle proprie riunioni persone che non fanno parte del Consiglio, secondo modalità da esso stesso stabilite;
  - p) può essere delegato dall'Assemblea ad apportare al presente Statuto modifiche testuali minori che si rendessero necessarie a seguito di non sostanziali modifiche dello Statuto Confederale, nonché a seguito di formali osservazioni provenienti dal Consiglio Nazionale di "Confcommercio-Imprese per l'Italia";
  - q) esercita ogni altra funzione ad esso demandata dal presente Statuto.

10. Le dimissioni della maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo, determina la decadenza dell'intero Consiglio.

### **Art. 20** **Elezione del Consiglio Direttivo**

1. Può far parte dei candidati al Consiglio Direttivo esclusivamente un solo socio eleggibile per ciascuno dei gruppi territoriali di categoria (art. 10).
2. La lista dei candidati al Consiglio Direttivo è predisposta dal Consiglio Direttivo e dal Consiglio delle Categorie in carica, appositamente convocati in seduta congiunta dal Presidente, previa verifica della eleggibilità dei singoli candidati.
3. Entro la data di convocazione di tale assemblea ciascun gruppo territoriale di categoria può presentare il nominativo del suo candidato eleggibile.
4. La lista dei candidati deve contenere il nominativo di tutti i candidati eleggibili proposti e verificati.

### **Art. 21** **Schede di votazione**

1. Il Direttore dell'Associazione predispone le schede per la votazione con la lista dei candidati in ordine alfabetico, salvo diversa deliberazione dei Consigli riuniti ai sensi dell'articolo precedente.
2. Gli elettori esprimeranno il loro voto tracciando un segno accanto a non più di sei nominativi prescelti, pena l'annullamento della scheda.
3. Risulteranno eletti i dieci candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti.
4. A parità di voto tra due candidati verrà eletto il più anziano di età

### **Art. 22** **Presidente**

1. Il Presidente, il quale è sostituito in caso di sua assenza ed impedimento dal vice presidente vicario:
  - a) ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale dell'Associazione; ne ha la firma, che può delegare;
  - b) ha la rappresentanza politica dell'Associazione ed esercita potere di impulso e vigilanza sul sistema associativo;
  - c) ha la gestione ordinaria dell'Associazione, provvede all'esecuzione delle deliberazioni degli Organi associativi ed al coordinamento delle attività associative;
  - d) propone al Consiglio Direttivo la nomina e la revoca del Direttore attenendosi nella

- selezione del nominativo ai criteri indicati dalla Confederazione;
- e) stipula, eventualmente con l'intervento dei presidenti dei gruppi interessati, i contratti di lavoro riguardanti una o più categorie del commercio;
  - f) convoca e presiede le assemblee generali, le riunioni del Consiglio delle categorie e del Consiglio direttivo;
  - g) vigila sull'ordinamento dei servizi dell'Associazione e su tutti gli atti amministrativi, sottoscrivendoli unitamente al Direttore dell'Associazione;
  - h) propone al Consiglio direttivo la nomina di uno o più Vice Presidenti, scelti tra i membri del Consiglio;
  - i) nomina, tra i Vice Presidenti, il Vice Presidente Vicario, che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento;
  - j) può conferire incarichi o deleghe ai membri del Consiglio, specificandone gli eventuali limiti e in casi eccezionali può conferire incarichi o deleghe particolari a persone all'interno del sistema ;
  - k) ha la facoltà di agire e resistere in giudizio, in rappresentanza dell'Associazione, nominando avvocati e procuratori alle liti;
  - l) può conferire incarichi professionali a persone di specifica competenza, sottoscrivendoli unitamente al Direttore;
  - m) accetta eredità, donazioni, contributi e quanto altro disposto a qualsiasi titolo a favore dell'Associazione, salvo successiva ratifica da parte del Consiglio;
  - n) può esercitare, in caso di urgenza, i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica nella prima riunione successiva dall'adozione dei relativi provvedimenti;
  - o) sentito il Consiglio Direttivo, può conferire incarichi particolari ai componenti del Consiglio, che rispondono del loro operato allo stesso Presidente;
  - p) può nominare un Commissario presso i livelli organizzativi territoriali orizzontali e verticali, qualora dovessero emergere vizi o carenze nella gestione organizzativa, amministrativa o sindacale, ovvero qualora ne sia fatta richiesta motivata da un Organo deliberante degli stessi o quando ciò sia suggerito da circostanze od esigenze gravi e/o urgenti;
  - q) esercita ogni altra funzione a lui demandata dal presente Statuto.

2. Il Presidente può essere eletto due volte consecutivamente con le maggioranze ordinarie previste dal presente statuto.

3. Viene considerata come ricoperta per l'intera durata la carica rivestita per un tempo superiore alla metà del mandato.

4. Dopo l'espletamento, in tutto o in parte, del secondo mandato consecutivo, il Presidente uscente può essere rieletto, consecutivamente, una terza volta, e così di seguito, con una maggioranza qualificata pari ad almeno il 60% dei voti espressi dal Consiglio Direttivo. Se il Presidente uscente non abbia raggiunto tale maggioranza qualificata, ma un altro candidato abbia ottenuto la maggioranza assoluta (50% +1), quest'ultimo è eletto Presidente. Se invece il Presidente uscente non abbia raggiunto la maggioranza qualificata di cui sopra e nessun altro candidato abbia ottenuto la maggioranza assoluta (50% +1), si procede ad una nuova votazione a cui non può partecipare come candidato il Presidente uscente. La nuova votazione deve essere convocata dal Presidente uscente entro 15 giorni e deve svolgersi entro i successivi 60 giorni.

Terminata l'elezione del nuovo Presidente, il presidente uscente decadrà d'ufficio dal Consiglio Direttivo e sarà sostituito dal primo candidato non eletto.

**Art. 23**  
**Revisione legale dei conti**

1. Il Collegio dei Revisori ovvero il Revisore ovvero la Società di Revisione, attestano la regolare tenuta della contabilità sociale ed esprimono un giudizio sul Rendiconto consuntivo dell'esercizio.
2. In caso di nomina del Collegio dei Revisori, esso è composto da 3 componenti effettivi e 2 supplenti, eletti dall'Assemblea anche tra soggetti che non fanno parte del sistema associativo. Tutti i soggetti incaricati della revisione legale dei conti devono essere iscritti al Registro dei Revisori Legali, di cui all'art. 2 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e s.m.i.
3. Il Collegio, nella sua prima riunione, convocata dal componente più anziano d'età, elegge al proprio interno il suo Presidente.
4. Ai componenti dell'organo di controllo si applicano l'art. 2399 del Codice Civile e l'articolo 10 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e s.m.i.
5. Alla carica di Revisore dei conti possono candidarsi solo persone che non abbiano compiuto 75 anni d'età.
6. La carica di Revisore è incompatibile con qualsiasi altra carica dell'associazione

**Art. 24**  
**Collegio dei Probiviri**

1. Il sistema di garanzia statutario dell'Associazione è assicurato dal Collegio dei Probiviri eletto dall'Assemblea.
2. Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti. Il Presidente del Collegio dei Probiviri deve essere un avvocato iscritto all'albo.
3. Alla carica di Proboviro possono candidarsi solo persone che non abbiano compiuto 75 anni d'età.
4. Nella prima riunione successiva all'elezione, il Collegio dei Probiviri nomina al proprio interno il Presidente e il Vice Presidente, che sostituisce il Presidente e ne esercita le funzioni in caso di temporanea assenza o impedimento.
5. Nel caso in cui un Proboviro venga a mancare in corso di esercizio, per dimissioni, decadenza o qualunque altra causa, si provvede alla sua sostituzione, mediante procedura elettiva, alla prima Assemblea utile. Nel contempo subentra il Probiviro Supplente più anziano.
6. Il Collegio dei Probiviri esercita le funzioni ad esso attribuite nel rispetto dei principi di imparzialità, indipendenza e autonomia.
7. Il Collegio dei Probiviri esercita le seguenti funzioni:
  - conciliativa, deliberando sulle controversie tra i soci dell'Associazione circa l'interpretazione e/o l'applicazione del presente Statuto, del Codice Etico, di Regolamenti o di deliberati dei propri Organi associativi; nonché sui ricorsi presentati avverso le delibere di respingimento della domanda di ammissione all'Associazione e di decadenza dalla carica di componente di un Organo associativo. La procedura di conciliazione innanzi al Collegio dei Probiviri è disciplinata



da apposito regolamento approvato dal Consiglio;

• consultiva, esprimendo pareri non vincolanti sull'interpretazione e/o l'applicazione del presente Statuto, del Codice Etico confederale o di Regolamenti, a richiesta di un Organo dell'Associazione

8. Il Collegio dei Proviviri delibera a maggioranza dei propri componenti.

### **Art. 25** **Direttore**

1. Il Direttore è nominato e revocato, su proposta del Presidente, dal Consiglio direttivo.

2. Il Direttore:

- a) coadiuva ed assiste gli Organi associativi nell'espletamento delle loro funzioni e attua le loro delibere;
- b) è responsabile della segreteria dei predetti organi associativi;
- c) può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni degli Organi associativi e può presenziare ai lavori di Commissioni e Comitati;
- d) sottoscrive per validazione tutti gli atti emanati dagli organi associativi ad eccezione delle deliberazioni del Collegio dei Proviviri;
- e) sottoscrive la dichiarazione attestante la conformità del conto consuntivo alle scritture contabili;
- f) è il capo del personale e sovrintende gli uffici centrali e periferici dell'Associazione assicurando il loro buon funzionamento;
- g) assume i provvedimenti necessari in materia di ordinamento degli uffici, di trattamento giuridico-economico del personale e di assunzione o licenziamento dello stesso;
- h) può proporre al Presidente il conferimento di incarichi professionali a persone di specifica competenza;
- i) dispone per le spese ed i pagamenti funzionali all'assolvimento dei compiti di cui al presente articolo, secondo criteri deliberati dal Consiglio Direttivo;
- j) coadiuva e assiste i Gruppi Territoriali di Categoria garantendo il loro funzionamento; coadiuva e assiste le ulteriori associazioni aderenti;
- k) svolge ogni altra funzione a lui demandata dallo Statuto.

3. Le sezioni locali e gli uffici periferici dipendono dalla direzione dell'Associazione.

4. L'incarico di Direttore è incompatibile con la carica di componente di Organo associativo collegiale o monocratico ricoperta presso ogni livello del sistema confederale, nonché con lo svolgimento di attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente, con l'esercizio di qualsiasi attività di impresa commerciale svolta in nome proprio o in nome o per conto altrui, con la qualità di socio e con la carica di amministratore di società e/o enti, fatte salve, per la predetta carica, le società e/o gli enti facenti parte del sistema associativo o confederale ovvero quelli diversi da questi ultimi, qualora la carica sia svolta in virtù di rappresentanze istituzionalmente riconosciute al livello interessato, su mandato nonché in nome e per conto del livello stesso.

### **Art. 26** **Fondo comune**

1. Il Fondo comune di "Confcommercio-Imprese per l'Italia Bergamo" è costituito da:

- a) contributi annuali a carico dei diversi livelli del sistema associativo e da ogni altra forma di autofinanziamento da parte dei soci;
- a-bis) contributo associativo integrativo annuale (Contrin) nella quota di propria spettanza;
- a-ter) apposito "Contributo di adesione contrattuale" previsto dal CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario, della distribuzione e dei servizi ed altri similari contributi ove previsti da contratti e accordi collettivi di cui all'art. 10, comma 4 dello Statuto di "Confcommercio-Imprese per l'Italia", come disciplinato dall'art. 12, comma 7 dello Statuto confederale;
- b) proventi vari quali quelli derivanti da rendite mobiliari, immobiliari e da partecipazioni;
- c) contributi confederali ed erogazioni del Fondo Nazionale di Sviluppo del Sistema, istituito ai sensi dell'art. 19, commi 2 e 3, dello Statuto confederale, nonché contributi ed entrate derivanti da Autorità ed Enti pubblici e privati;
- d) oblazioni volontarie, erogazioni e lasciti a favore dell'associazione e beni ad essa devoluti a qualsiasi titolo, nonché derivanti da attività di raccolta fondi;
- e) beni mobili ed immobili e valori che, a qualsiasi titolo, vengano in legittimo possesso della stessa associazione;
- f) contributi da determinarsi di volta in volta dagli Organi associativi;
- g) somme acquisite al patrimonio a qualsiasi scopo sino a che non siano erogate;
- h) ogni provento derivate dall'esercizio delle attività che costituiscono oggetto del presente Statuto, nonché da ogni altra attività ad esse connessa, complementare o accessoria.

2. E' fatto divieto all'Associazione di distribuzione, anche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, fondi riserve o capitali, durante la propria esistenza organizzativa, salvo che la destinazione o distribuzione siano disposte dalla legge.

#### **Art. 27** **Trasparenza**

1. L'Associazione si impegna a garantire, nei confronti della propria base associativa, la necessaria trasparenza nella sua gestione organizzativa e conduzione amministrativa, nonché in quella delle sue articolazioni ed emanazioni societarie ed organizzative direttamente o indirettamente controllate.

#### **Art. 28** **Esercizio finanziario**

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.

#### **Art. 29** **Liquidazione**

1. In caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio residuo dell'Associazione dovrà essere devoluto ad altra Associazione avente analoghe finalità ovvero a fini di pubblica utilità, fatta salva ogni diversa destinazione conseguente alle vigenti disposizioni di legge.

#### **Art. 30** **Rinvio**

1. Per i casi non disciplinati dal presente Statuto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dello Statuto confederale e le norme dettate dal Codice Civile in materia di associazioni ex art. 36 e seguenti.

**Art. 31**  
**Norma transitoria**

1. Ai sensi dell'art. 22 comma 2 non si tiene conto del mandato o dei mandati ricoperti anteriormente alla data di svolgimento dell'assemblea avente all'ordine del giorno il rinnovo degli organi associativi successiva alla data di approvazione del presente statuto.

-----